

Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Osservatorio Regionale Antimafia

*L'usura: introduzione storica, economica e giuridica al reato di
usura*

A cura di: **Dott. Sandu George**

Laureando in Diplomazia e Cooperazione Internazionale

Università degli Studi di Trieste

Tirocinante del Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia

Osservatorio Regionale Antimafia

Tutor aziendale: **Dott.ssa Crosetto Cristiana**

Indice

Nota metodologica

Introduzione

1. L'evoluzione storica dell'usura

1.1. L'usura e gli ebrei. Alle radici dell'antisemitismo

1.2 La codificazione del reato di usura nell'Europa moderna

2. Caratteristiche macroeconomiche del fenomeno dell'usura

2.1 L'usura come fenomeno interstatale

3. L'evoluzione giuridica del reato di usura: le prospettive italiane, francesi e tedesche

3.1 La legislazione francese in materia di usura

3.2 La legislazione tedesca in materia di usura

Conclusione

Informazioni sull'autore

Sandu George (25 anni) studente laureando in Diplomazia e Cooperazione Internazionale (LM-52) presso l'Università degli Studi di Trieste e Dottore in Scienze Internazionali e Diplomatiche (2018-2021). Ex-studente in mobilità internazionale presso l'Università di Poitiers in Francia (2022-2023).

Da sempre interessato ai temi di politica internazionale (sicurezza internazionale, cooperazione internazionale, geopolitica) e di storia (contemporanea e moderna), il dott. Sandu è sempre stato attivo nell'ambito universitario (ex-membro della redazione di *Sconfinare*, il giornale degli studenti del SID di Gorizia) partecipando ad attività di pubblicazione di articoli riguardanti la politica estera dell'area danubiano-balcanica, e di organizzazione di conferenze in materia. Assieme all'interesse verso queste tematiche, accompagna una vivace attenzione ai temi della legalità che interessano il Paese: lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, contrasto al caporalato e ai fenomeni dell'economia sommersa. L'interesse verso queste tematiche, che maturò ai tempi delle scuole superiori, lo ha portato a svolgere volontariamente un tirocinio presso l'Osservatorio Antimafia del Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Nota metodologica

La presente ricerca è stata effettuata durante un periodo di tirocinio curricolare presso l'Osservatorio Regionale Antimafia della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo di questa relazione è di delineare nel modo più fruibile al lettore le caratteristiche principali del fenomeno socioeconomico e giuridico dell'usura, reato che sta tornando alla ribalta nell'ultimo periodo nel nostro Paese a causa della congiuntura economica attuale. La particolarità di questo reato deriva dal fatto che esso non è solo prerogativa delle associazioni a delinquere di stampo mafioso, ma viene commesso anche da individui singoli sconnessi dal mondo della criminalità.

Al fine di fornire al lettore una maggiore fruibilità del tema, questa relazione mira a delineare l'evoluzione storica e culturale dell'usura, le caratteristiche macroeconomiche e finanziarie di questo fenomeno e, infine, l'evoluzione giuridica del reato di usura in una prospettiva comparativistica dove viene contemplato il diritto interno di altri due paesi con una tradizione giuridica molto importante: la Francia e la Germania.

Nel primo capitolo verrà trattata la nascita del fenomeno dell'usura dal punto di vista legale, che possiamo far risalire alla prima età repubblicana di Roma, ma ancora più precisamente al Codex Iustinianus redatto dal giurista bizantino Triboniano nel 529 d.C. La maggior attenzione di questo capitolo verrà poi rivolta rispettivamente all'età medievale dove acute riflessioni teologiche portarono ad un'apertura verso la pratica dell'usura nell'Europa cristiana e, infine, all'apertura totale verso l'usura che avvenne con la Riforma Protestante e la nascita del capitalismo. La parte finale verrà poi dedicata alla nascita del sistema bancario e creditizio in Italia ed Europa e alle prime codificazioni moderne del reato di usura nel Settecento e Ottocento.

Il secondo capitolo enuncerà, invece, le caratteristiche macroeconomiche e finanziarie del fenomeno dell'usura e di come fenomeni economici come l'inflazione, il calo del potere d'acquisto, l'aumento dei tassi di interesse e la sfiducia nella concessione di credito da parte del sistema bancario porti un cittadino o una impresa a dover cercare forme diverse di credito.

Per concludere, il terzo capitolo affronterà in una prospettiva di diritto comparato il reato di usura nel Codice penale italiano, raffrontandolo con le norme francesi e tedesche, in quanto offrono gli spunti più interessanti nello studio e nell'analisi del fenomeno dell'usura in una prospettiva tutta europea.

Introduzione

L'usura è un termine economico e giuridico antichissimo, estremamente carico dal punto di vista etico e morale, in quanto per secoli ha impattato lo sviluppo sociale delle società umane. L'impatto sociologico e giuridico di questo fenomeno economico ha importanti ricadute anche al giorno d'oggi in quanto la pratica dell'usura, a causa delle recenti congiunture macroeconomiche che hanno destabilizzato l'economia mondiale, è tornata ad essere ampiamente utilizzata da cittadini e imprese, impossibilitati nell'accesso al credito finanziario.

Prima di presentare propriamente lo sviluppo storico, economico e giuridico dell'usura, occorre delineare con precisione cosa significhi tale termine. La parola usura deriva dal vocabolo latino *usus*, ovvero usare, fruire, godere, quindi <<godere di qualcosa dato in prestito>>. L'usura è storicamente e quasi universalmente associata al prestito di denaro con tassi di interesse eccessivamente alti, in modo sfruttativo e predatorio, tali da rendere le possibilità di solvibilità del creditore quasi impossibili. Per ragioni di chiarezza espositiva, il tasso di interesse è un termine economico e finanziario che indica la percentuale di interesse (liquidità dovuta al creditore per ottenere la disponibilità di un capitale) su un prestito - in termini più comprensibili, indica il prezzo del noleggio del denaro¹. Occorre, inoltre, precisare che non tutto ciò che coinvolge l'interesse finanziario ed il guadagno può essere etichettato come usura, poiché esistono investimenti legittimi e tassi di interesse equilibrati. Le ricadute economiche, sociali e legali di questo fenomeno sono devastanti. In primis, da un punto di vista strettamente etico, l'usura è stata criticata e condannata da tutte le religioni mondiali mentre, secondo una prospettiva sociale, la quasi totalità delle civiltà ha *de iure* vietato questa pratica ma, per necessità sociali ed economiche, *de facto* tale pratica non cessò mai di essere effettuata. L'insolvibilità del debitore, causata da tassi di interesse estremamente vessatori, comporta gravi conseguenze dal punto di vista sociale e legale in quanto il creditore - l'usuraio - può costringere la sua vittima a compiere reati per potersi sdebitare. Un ulteriore aspetto importante del fenomeno legato all'economia dell'usura è il sovraindebitamento che rappresenta l'accumulo progressivo di debito finanziario da parte del debitore, le cui conseguenze possono essere tragiche per la vittima dell'usuraio. Infine, il reato di usura è disciplinato dal dispositivo dell'art. 644 del Codice penale italiano (altresì conosciuto come Codice Rocco, promulgato nel 1930),

¹BLANCHARD, AMIGHINI, GIAVAZZI (2021) *Macroeconomics: A European perspective*. Harlow. England: Pearson. pp. 157-165.

secondo cui chiunque “si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”. Un’altra disposizione che disciplina l’usura in Italia è la legge n. 108 del 7 marzo 1996 che ha modificato l’art. 644 c.p. e che ha disciplinato i diritti e le tutele delle vittime dell’usura, ha inasprito le pene degli usurai, ma soprattutto ha istituito il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.

Per concludere questa breve introduzione al fenomeno dell’usura, bisogna sottolineare che essa rappresenta uno dei tanti fenomeni illegali riconducibili al concetto di <<economia sommersa>>, vale a dire l’insieme di tutte le attività economiche che non contribuiscono al prodotto interno lordo di un paese in quanto estranee alla tassazione. I fenomeni dell’economia sommersa sono rappresentati dalla sotto dichiarazione (evasione fiscale), dal lavoro irregolare, dai fitti in nero, dal contrabbando e traffico di droga e, infine, dall’usura. Seppur l’economia sommersa coinvolga anche una fetta della popolazione civile e delle imprese, molti aspetti connessi ad essa (tra cui l’usura) sono prerogativa della criminalità organizzata e della mafia. Ai fini di una maggiore precisione espositiva è necessario enunciare la distinzione giuridica tra la criminalità organizzata e mafia presente nel Codice penale italiano. Il reato di associazione a delinquere è disciplinato dal dispositivo dell’art. 416 del Codice penale, che appartiene alla categoria dei reati contro l’ordine pubblico (l’ordine pubblico è un bene giuridico tutelato, che può essere messo in pericolo dall’esistenza stessa dell’associazione). Il reato di associazione per delinquere è caratterizzato da alcuni elementi fondamentali, vale a dire la presenza di almeno tre persone, un vincolo associativo stabile, la presenza di un programma criminoso indeterminato (ovvero accordarsi per commettere una serie di reati senza specificarne alcuno) e infine una struttura organizzativa (non serve che ci sia una gerarchia). Il fatto stesso di costituire, promuovere o far parte di un’associazione a delinquere costituisce reato. Per quanto riguarda invece la criminalità organizzata di tipo mafioso, essa è regolata dall’art. 416 bis del Codice penale, introdotto con la legge Rognoni - La Torre del 1982. Anche questa norma ha l’interesse di tutelare l’ordine pubblico, ma l’attenzione non si concentra sulla struttura organizzativa bensì sul fenomeno mafioso in sé (che si basa sui concetti di omertà, segretezza, intimidazione, terrore). La norma condivide la quasi totalità degli elementi fondamentali dell’art. 416 del Codice penale, ma si distingue da esso in quanto nasce come sua specificazione. A differenza dell’art. 416 c.p. dove la mera partecipazione nell’organizzazione è reato, nell’art. 416-bis c.p. il reato si consuma solo con la partecipazione dell’affiliato alla mafia, tramite la

forza del vincolo associativo e dell'omertà. La differenza principale è che le associazioni a delinquere "tradizionali" hanno lo scopo di commettere dei delitti in senso generale. Secondo il comma terzo dell'art 416-bis precisa che un'associazione è di tipo mafioso quando gli appartenenti ad essa si avvalgono "della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio democratico del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali. La promulgazione della legge n. 646 del 13 settembre 1982 (Rognoni - La Torre) fu frutto della delicata situazione di politica interna tra gli anni Settanta e Ottanta dove le istituzioni dello Stato furono minacciate dal fenomeno mafioso. Tutt'ora, la presenza dell'art 416- bis del Codice penale, rappresenta una delle più grandi conquiste dell'ordinamento giuridico italiano (unica rispetto a tutti gli altri ordinamenti giuridici internazionali), in quanto ha permesso di evidenziare e localizzare la peculiarità del fenomeno criminale mafioso, per combatterlo e debellarlo.

1. L'evoluzione storica dell'usura

La pratica dell'usura ha radici molto profonde nella storia delle società umane. Le prime fonti storiche che attestano l'esistenza di tale pratica si possono trovare nell'India del III millennio a.C., dove nei testi sacri conosciuti come Veda, si fa riferimento all'usura intesa come prestito di denaro con interesse. Sapendo che il termine usura indica esclusivamente il prestito di denaro o capitale a tassi di interesse superiori a quelli accettati da una società, la nascita vera e propria della pratica dell'usura si può far risalire alla civiltà greco-romana. La prima opera di codificazione del reato di usura furono le Dodici Tavole del 450 a.C., che tentarono di disciplinare la materia sia per patrizi che plebei. Secondo queste leggi nessuno potrà praticare l'usura a un tasso superiore a un dodicesimo del prestito.² Il filosofo greco Aristotele nell'Etica Nicomachea, in cui il pensatore classico discute sulla natura della virtù e della moralità umana, considera l'usura come una categoria morale negativa poiché il denaro in sé non può generare altro denaro in modo moralmente accettabile perché non è produttivo di per se stesso, a differenza dell'intelletto umano che può generare ricchezza in modo valido. Un'ulteriore codificazione dell'usura ci fu nel 342 a.C. quando il tribuno della plebe Lucio Genucio promulgò la *Lex Genucia de feneratione* che proibiva il prestito a interesse. Uno degli esempi di usura più noti della storia romana fu documentato dal politico e oratore romano Marco Tullio Cicerone, che nel 51 a.C. rimproverò il governatore della Cilicia Marco Giunio Bruto per essersi arricchito durante la sua gestione della provincia prestando denaro ad un tasso quattro volte più elevato rispetto a quello stipulato dalla legge romana³. Grazie alle opere di codificazione fatte in età repubblicana, si è arrivati alla fondamentale distinzione tra *usura* e *usurea usarum* (usura sull'usura), vale a dire l'usura ad interesse composto. Tale termine fu infatti introdotto da Cicerone proprio nel 51 a.C prendendo spunto dal greco *anatocismus* (tradotto come sopra, di nuovo), che al giorno d'oggi nel linguaggio bancario indica la produzione di interessi da altri interessi scaduti.⁴ L'anatocismo, nonostante fosse praticato in modo consuetudinario nei territori romani, fu pesantemente condannato dalla legge romana.

²Twelve Tables, Table 8, 18A. See Yale Law School.The Avalon Project. <http://avalon.yale.edu/>. (Data accesso: 25/05/2024)

³ GEISST, C.R. (2018) *Beggar thy neighbor: A history of usury and debt*. Univ of Pennsylvania pr. p.1.

⁴ GEISST, C.R. (2018) *Beggar thy neighbor: A history of usury and debt*. Univ of Pennsylvania pr. pp.17-18.

Nell'età tardo-imperiale il cristianesimo si impose progressivamente come la religione dominante nell'Europa occidentale. Nel 380 con l'Editto di Tessalonica il cristianesimo divenne religione di stato dell'Impero Romano. Con l'ascesa del cristianesimo, la codificazione del reato di usura assunse connotati di tipo religioso. Da un punto di vista teologico, l'usura è proibita nelle Sacre Scritture, rispettivamente nel Deuteronomio e nel Vangelo di Luca, mentre da un punto di vista strettamente canonico l'usura fu condannata dal Concilio di Nicea del 325, mentre nel 345 al Concilio di Cartagine il divieto di usura fu esteso ai laici. La codificazione cristiano-romana più importante riguardante l'usura e l'anatocismo è infine il Codice Giustiniano del 529 del giurista romano Triboniano, un'imponente opera di raccolta delle leggi esistenti, riscritte secondo i canoni dell'epoca⁵.

Con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e l'ascesa dei regni romano-barbarici nel V secolo d.C., il diritto romano non fu applicato su vasta scala, lasciando spazio a quello ecclesiastico e a quello di tradizione germanica. Nei ducati longobardi, che per secoli furono in contrasto con il Papato, la legge germanica prevedeva che quando una persona prendeva in prestito denaro da un'altra con un accordo, se entro cinque anni il creditore richiedeva la restituzione del denaro e il debitore era insolvente, l'accordo veniva rinnovato per cinque, fino ad addirittura vent'anni. Se il debitore infine ritardava il pagamento fino a vent'anni allora il debito veniva esteso agli eredi del debitore. Nel Sacro Romano Impero, Carlo Magno, basandosi sulle leggi canoniche contro l'usura, nei divieti conosciuti come "Hadriana", estese il divieto di usura ai suoi laici e clerici. La codificazione di Carlo Magno è di assoluta importanza perché riuscì a estendere in tutta l'Europa occidentale (governata dai franchi) il medesimo sistema di leggi, in quanto le diverse popolazioni conquistate da Carlo Magno (sassoni, longobardi) avevano diverse tradizioni. Il diritto carolingio, rappresentato dal connubio di potere temporale (Imperatore) e spirituale (Papa), nel lungo periodo permise di vietare in Europa ogni pratica di usura, andando però a danneggiare lo sviluppo del sistema commerciale e creditizio europeo. Dopo l'anno Mille, autori religiosi come Sant'Anselmo di Canterbury, Anselmo da Lucca e Pietro Lombardo cominciarono ad equiparare l'usura al furto, rendendola socialmente riprovevole e inaccettabile. Da un punto di vista strettamente filosofico, il contributo principale sull'usura viene dato dal Padre della Chiesa San Tommaso d'Aquino, che riprese il pensiero di Aristotele e lo conciliò con la dottrina cattolica nella sua opera più importante, la *Summa Theologiae*. In quest'opera, Tommaso d'Aquino sosteneva che accettare

⁵ GEISST, C.R. (2018) *Beggar thy neighbor: A history of usury and debt*. Univ of Pennsylvania pr. pp. 23-24.

l'usura per il prestito di denaro è di per sé ingiusto, perché equivale a vendere qualcosa che non esiste e che per forza di cose porterebbe a generare della disuguaglianza. La raccolta del filosofo domenicano portò dunque alla codificazione di tutte le dottrine ecclesiastiche dei secoli precedenti in una singola opera, che nel corso del Medioevo diventerà la fonte di diritto principale sull'usura. Ulteriori codificazioni di tipo ecclesiastico furono il Concilio di Lione II nel 1274 e poi il Concilio di Vienne del 1311 che condannarono la riscossione di interessi nei mutui. Per riassumere concettualmente il fenomeno dell'usura nell'età medievale, bisogna sottolineare la principale caratteristica di lungo periodo, vale a dire che essa fosse esclusivamente regolata dal Potere Spirituale: la Chiesa Cattolica.

A partire dall'anno Mille, le condizioni economiche e sociali in Europa mutarono drasticamente a causa delle migliorie nel sistema agrario, che portò alla crescita demografica, ad un nuovo senso di ottimismo ma soprattutto ad una maggiore circolazione di moneta. Tutte queste condizioni permisero al fenomeno usurario di persistere, modificarsi e in un certo senso di gettare le basi per la nascita del futuro sistema creditizio e bancario dell'Europa occidentale. L'usura medievale si sviluppò particolarmente nelle aree dove i commerci erano fiorenti (Comuni e Repubbliche Marinare, nel caso italiano), ma soprattutto dove i rapporti tra i feudatari e la popolazione locale erano antagonistici. Ci si accorse infine nel Medioevo che l'usura come fenomeno sociale doveva essere regolamentata

Con il fiorire degli scambi commerciali e il dilagare delle richieste di prestito, in Europa occidentale e in particolar modo nella penisola italiana sorsero le prime banche vere e proprie, che si occupavano del deposito e trasferimento di denaro, ma soprattutto della concessione di prestiti. La Serenissima Repubblica di Genova istituì i primi prestiti, conosciuti come compere a partire dal 1149. Le altre piazze di commercio di pari importanza dell'Italia medievale, furono la Serenissima Repubblica di Venezia, Firenze e Siena. Si può sostenere che il sestiere di Rialto nel XV, data la sua importanza e ricchezza (ponte tra Oriente e Occidente), rappresentava il prototipo per eccellenza di borsa internazionale. Dal punto di vista dello sviluppo storico, il sistema bancario italiano fu agevolato dalla posizione centrale della penisola nel bacino del Mediterraneo, dalla propensione al rischio dei mercanti italiani (*il Milione* di Marco Polo ne è un esempio) e soprattutto dal fatto che i comuni e le repubbliche italiane, tra il XII e XIII Secolo, ottennero la capacità di stampare moneta propria (Ducato veneziano, Fiorino, Ambrosino milanese, per citarne alcuni). Occorre sottolineare che il sistema bancario dell'Europa medievale nacque -principalmente grazie ai mercanti che reimpiegavano i loro profitti dandoli

in prestito e, in parte minore, anche grazie ai banchi di cambiavalute. Nel corso del basso Medioevo, gli istituti di credito della penisola italiana crebbero sempre più di importanza, come ad esempio il Banco dei Medici che nel XV secolo divenne la banca più importante d'Europa, che offrì ingenti prestiti al Regno di Francia, al Papato, all'Inghilterra. Parallelamente allo sviluppo bancario nell'Italia centro-settentrionale, ci fu una fioritura di istituti di credito anche nelle città tedesche della Lega Anseatica, nelle Fiandre e nei Paesi Bassi.

Di fronte allo sviluppo economico nell'Europa medievale, l'atteggiamento della Chiesa fu di condanna dei prestiti a interesse e dell'usura. Tuttavia, siccome ci si rese conto che il sistema dei prestiti si era ormai messo in moto, la Chiesa doveva accettarlo o addirittura immettersi essa stessa nel sistema, ai fini di osteggiare l'attività degli usurai. La principale azione di contrasto all'usura avvenne proprio nell'Italia del XV secolo, quando la Chiesa con l'aiuto dei Francescani, istituì il "Monte di Pietà", ovvero un fondo di valute adibito al prestito di denaro (microcredito) alle fasce più povere della società in modo misericordioso (ovvero a condizioni favorevoli rispetto a quelle di mercato). L'obiettivo dei Monti di Pietà era di erodere il potere degli usurai, offrendo un'alternativa più accessibile alla popolazione. Il funzionamento era molto semplice: il debitore per ottenere il finanziamento doveva dare un pegno all'istituzione finanziaria come garanzia del prestito la cui durata era generalmente di un anno. Allo scadere del periodo del prestito, se la somma non fosse stata restituita, il pegno sarebbe stato venduto all'asta. A livello europeo queste istituzioni furono rappresentate dai cavalieri Templari (Francia) e Teutonici (Sacro Romano Impero), che al ritorno dalle loro campagne militari si dedicarono ad un'attività pseudo-bancaria, mentre in Italia, nel Quattrocento, i Monti di Pietà nacquero ad Ascoli Piceno, all'Aquila, Terni, Mantova, Vicenza, Crema, Viterbo, Milano, Genova. Per concludere, il sistema dei Monti di Pietà assunse carattere canonico nel 1515, con la Bolla papale *Inter multiplices* di Papa Leone X⁶.

Nel XVI secolo, a seguito di fenomeni socioculturali come l'Umanesimo, il Rinascimento e soprattutto la Riforma Protestante, l'atteggiamento verso il denaro, l'interesse e l'usura cominciò a cambiare in Europa⁷. L'affissione delle 95 tesi di Lutero sulla porta della cattedrale di Wittenberg in Germania, rappresentò un punto di rottura con la dottrina cattolica originale, poiché le Sacre Scritture poterono essere interpretate da chiunque. Siccome legiferare sull'usura

⁶ AARON KIRSCHENBAUM (1985) *Jewish and Christian Theories of Usury in Middle Ages*. The Jewish Quarterly Review, New Series, Vol.75, no.3. pp.270-289.
<https://doi.org/10.2307/1454076> (Data Accesso: 26/05/2024)

⁷ GEISST, C.R. (2018) *Beggar thy neighbor: A history of usury and debt*. Univ of Pennsylvania pr. pp.74-75.

fu sempre una prerogativa degli ecclesiastici, Lutero e Calvino, nelle loro riflessioni teologiche che porteranno alla nascita del Luteranesimo e del Calvinismo, trattarono ampiamente la tematica dell'interesse e dell'usura. Lutero aveva una visione aperturista sull'interesse - ma comunque tradizionale - poiché accettava la tipica visione della Scolastica Aristotelica (Tommaso d'Aquino) ovvero che l'interesse o l'usura fossero immorali in quanto il denaro non può generare altro denaro. Tuttavia, Lutero suggerì che, se il creditore cedeva denaro per fini produttivi⁸, l'interesse fosse tollerabile ed un tasso di interesse pari al 5-7% fosse giusto. La riflessione di Calvino fu invece più rivoluzionaria poiché rifiutava il paradigma aristotelico sull'interesse e sull'usura, in quanto sosteneva che la ricchezza poteva generare altra ricchezza, in quanto la capacità di avere successo nella vita terrena (e soprattutto nelle attività commerciali) era un esempio della predestinazione, principio base della dottrina Protestante. Calvino sosteneva soprattutto che il prestito fosse la modalità più facile per raggiungere uno scopo dal punto di vista economico e che condannare l'interesse in generale - tenendo conto del panorama economico europeo del XIV secolo - poteva portare a gravi conseguenze. I protestanti, infine, sostenevano che il peccato non risiedeva nel prestare con interesse, ma nella sua esagerazione. Secondo il sociologo tedesco Max Weber, la non condanna del denaro, del prestito e dell'interesse nel Calvinismo, portarono allo sviluppo del capitalismo nell'Europa settentrionale (Germania, Svizzera, Inghilterra, Svezia, Scozia). Weber sosteneva, inoltre, che la condanna morale del denaro e di tutto quanto associato ad esso fosse intrinseca nel cattolicesimo e che questo suo rigetto, per certi aspetti, non permise ai paesi cattolici (Spagna, Portogallo, Stati italiani, Francia) di sviluppare il capitalismo moderno nei secoli successivi. La tesi di Weber (sostenuta anche dallo storico francese Fernand Braudel) risulta veritiera fino a un certo punto, poiché da un punto di vista monetario, finanziario e bancario, le radici del capitalismo moderno si possono ricondurre a Venezia, Firenze e Genova.

1.1. L'usura e gli ebrei. Alle radici dell'antisemitismo.

Per concludere la narrazione sull'usura nel Medioevo per poi analizzare la sua evoluzione in età moderna e contemporanea, è doveroso fare delle precisazioni, per smentire una delle più grandi calunnie storiche, ovvero che gli inventori delle banche e dell'usura siano stati gli ebrei. Sostenere una tale tesi, pilastro dell'antisemitismo, è un gravissimo errore in quanto si addossa ad un intero popolo una colpa, ma soprattutto perché, come si è potuto leggere precedentemente,

⁸ *Ivi.*

le banche sono nate per diverse ragioni storiche ed economiche. In primis, va sottolineato che, da un punto di vista teologico, l'usura viene proibita nel Libro dell'Esodo, nel Deuteronomio e nel Levitico presenti nella Torah. A seguito della diaspora, a partire dal 70 d.C. gli ebrei iniziarono a diffondersi nel Vicino Oriente e in Europa, ma non furono accolti a braccia aperte poiché i romani li consideravano come dei sovversivi e, man mano che il Cristianesimo diventò sempre più diffuso, aumentarono le accuse di deicidio. Nel corso del Medioevo, nell'Europa cristiana fu proibito agli ebrei di praticare l'agricoltura e la maggior parte dei mestieri, lasciando loro come unica fonte di sostentamento una pratica che non poteva essere svolta dai cristiani: il prestito ad interesse. Per necessità storiche, dovute al razzismo sistematico dei cristiani medievali, gli ebrei si ritrovarono a svolgere un lavoro che andava contro le loro credenze, infatti, con un *escamotage* gli ebrei medievali giustificarono il prestito di denaro solo se fatto agli stranieri, ma non tra di loro. Nel 1215 Papa Innocenzo III permise ufficialmente agli ebrei di poter praticare l'esercizio dell'usura, che diventò sistematicamente una delle poche attività lavorative consentite agli ebrei. La causa scatenante dell'antisemitismo moderno è collocabile cronologicamente all'allentamento dei divieti di prestito ad interesse per i cristiani nel basso medioevo. La liberalizzazione del mercato dei prestiti portò ad una maggior competizione tra i creditori cristiani e quelli ebrei, che ora rappresentavano una minoranza. Le attività ebraiche vennero regolamentate, ristrette, ma furono soprattutto costrette ad abbassare i tassi di interesse. Furono poi soggetti alla predicazione dei Francescani che scatenarono contro di loro accuse di avidità, deicidio, gettando le basi del nefasto stereotipo di "ebreo strozzino e usuraio". In molti paesi europei, infine, gli ebrei furono espulsi (Spagna) oppure furono costretti ad allontanarsi dai nuclei urbani o ad essere rinchiusi nei ghetti. Tutti questi elementi, nel corso dei secoli successivi portarono alla diffusione di ulteriori calunnie sugli ebrei, come i *Protocolli dei Savi di Sion*, ma che soprattutto portarono alla più grande tragedia umana del XX secolo: l'Olocausto. Lo stereotipo dell'ebreo usuraio, che è alla base dell'antisemitismo, persiste sino ai giorni nostri nei partiti e movimenti dell'estrema destra occidentale, oppure nei paesi musulmani politicamente ostili allo Stato d'Israele. Il fatto che questo cliché persista al giorno d'oggi, dimostra di quanto sia necessaria al giorno d'oggi un'opera di informazione e sensibilizzazione su questo tema delicato, poiché l'antisemitismo non è stato mai del tutto eradicato⁹.

⁹ AARON KIRSCHENBAUM (1985) Jewish and Christian Theories of Usury in Middle Ages. The Jewish Quarterly Review, New Series, Vol.75, no.3. pp.270-289.
<https://doi.org/10.2307/1454076> (Data Accesso: 26/05/2024)

1.2 La codificazione del reato di usura nell'Europa moderna

Nel Settecento, secolo dell'Illuminismo, cominciano ad emergere riflessioni sull'usura da parte di studiosi e intellettuali non provenienti dal mondo ecclesiastico. L'economista francese Richard Cantillon, nell'*Essai sur la nature du commerce en général* del 1755, osserva che nel corso dei secoli tutte le leggi scritte sul prestito con interesse e sull'usura, sono state redatte da ecclesiastici che non erano al corrente dell'economia e del commercio delle loro epoche. Ora che l'interesse era socialmente accettato, a livello consuetudinario e normativo, bisognava capire quale tasso di interesse fosse 'usurario'. La prima codificazione moderna in materia di usura si ha nel 1660 allorquando in Inghilterra fu emanata la legge 'Usury Act', che si prefiggeva di ridurre i tassi di interesse legali dall'8% al 6%, valore oltre il quale il prestito era considerato usuraio. La seconda, ma non meno importante, codificazione in materia si ha solo nel 1807, quando Napoleone Bonaparte, Imperatore di Francia, promulgò la *Loi sur l'usure* (Legge sull'usura) del 3 settembre 1807 definendo il tasso di interesse massimo legale come 5% per i privati e come 6% per il commercio. Questa legge fu di vitale importanza poiché fu inserita nel *Code Napoléon* (Codice civile dei francesi) e a livello normativo è il primo esempio di codificazione moderna dell'usura, dove sono previste misure di carattere civile ma soprattutto di carattere penale, ulteriormente rafforzate durante la Seconda Repubblica Francese con la Legge 19 dicembre 1850.¹⁰ Tuttavia, con la rivoluzione industriale dell'Ottocento e con la consequenziale nascita del capitalismo, i sistemi normativi delle nazioni europee 'liberalizzarono' di fatto l'usura, poiché si mirava a preservare la libertà di decidere i tassi di interesse alle parti contraenti di un contratto. L'esempio maggiore di questa tendenza fu la legge dell'Impero Austro-Ungarico sull'usura del 1881 e la legge della Germania Imperiale sull'usura del 1896, che portarono a scandalosi atti di estorsione da parte dei creditori. In Spagna con la legge del 14 marzo 1856 fu addirittura dichiarata la libertà di usura¹¹. La controtendenza fu invece rappresentata dalla Gran Bretagna nel 1854 dove diverse Court of Equities si pronunciarono a favore di vittime di usura che avevano subito abusi. La tendenza britannica fu poi replicata in Svezia nel 1901¹². In conclusione, nella maggior parte degli ordinamenti

¹⁰ ELISABETH JOLIVET-ROCHE (2015) *L'usurier et le banquier: discours et représentations autour de la loi de 1807*. Histoire, Economie et Société, pp.30-47.

¹¹ JUAN VEGA VEGA (1987) *The International Crime of Usury: The Third World's Usurious Foreign Debt*. Crime and Social Justice, 1987, No. 30. pp. 50-51.

¹² *Ivi*. p.51

giuridici degli Stati ottocenteschi, l'usura non fu repressa proprio per permettere lo sviluppo del capitalismo.

Per quanto riguarda l'Italia della prima metà dell'Ottocento, ci furono delle importanti codifiche del reato di usura da parte degli Stati preunitari. Il Codice penale del Regno di Sardegna del 1839 con l'art. 517¹³ puniva il reato di usura con l'incarcerazione da 6 mesi a 4 anni e con una sanzione pecuniaria. Il reato di usura era infine previsto nei Codici penali: del Ducato di Modena e Reggio (art. 513)¹⁴, del Ducato di Parma (art. 494)¹⁵ e nella quasi totalità degli Stati preunitari. Nel Regno di Sardegna, con la legge del 5 luglio 1857, fu abolita la disciplina penale dell'usura, sulla base del principio che la determinazione dell'interesse fosse prerogativa dei contraenti. Questo principio cardine, basato anche sul pensiero economico dominante in quell'epoca, cioè quello liberista, verrà poi enunciato anche nel Codice civile del neonato Regno d'Italia: all'art.1831, comma 3, del Codice civile del 1865¹⁶, venne infatti previsto che l'interesse convenzionale fosse stabilito per volontà dei contraenti, senza alcun limite legale massimo. Nel Codice Zanardelli del 1889, l'usura fu addirittura depenalizzata, non venendo punita né sul piano civilistico né in quello penalistico. La scelta di concedere libertà ai privati nella determinazione degli interessi ebbe conseguenze devastanti per la società italiana, in quanto ci fu un esponenziale aumento dei tassi di interesse, soprattutto in contesti economici critici. A inizio Novecento, ma soprattutto a seguito della Prima Guerra Mondiale, si sentì la necessità di emanare una legislazione più restrittiva in materia di prestito ad interesse ed usura. Nel 1931, durante il fascismo entrò in vigore il Codice Rocco che introdusse il delitto di usura, disciplinato dall'art. 644, secondo cui chiunque si fa dare o promettere sotto qualsiasi forma, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è

¹³ CARLO ALBERTO di SAVOIA (1839) *Codice penale per gli stati di S.M. il Re di Sardegna*. Stamperia Reale. Torino. p.134. (Data accesso: 4/06/2024)

¹⁴ FRANCESCO V (1855) *Codice criminale e di procedura criminale per gli stati Estensi*. Per gli Eredi Soliani Tipografi reali. Modena. p.115. (Data accesso 4/06/2024)
Biblioteca digitale dell'unificazione giuridica. Ministero della Giustizia,
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_22_4_3_2.wp#1c (Data accesso: 4/06/2024)

¹⁵ MARIA LUGIA D'AUSTRIA (1820) *Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*. Reale Tipografia. Parma. p. 205.
Biblioteca digitale dell'unificazione giuridica. Ministero della Giustizia,
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_22_4_3_2.wp#1c (Data accesso 4/06/2024)

¹⁶ VITTORIO EMANUELE II (1865) *Codice civile del Regno d'Italia*, Tipografia Eredi Botta, Torino, p.429.
Biblioteca digitale dell'unificazione giuridica, Ministero della Giustizia
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_22_4_3_4.page (Data accesso 4/06/2024)

punito con la reclusione da due a dieci anni. Gli elementi oggettivi del delitto di usura sono il carattere usurario degli interessi, lo stato di bisogno del debitore, mentre quello soggettivo è l'approfittamento dello stato di bisogno del debitore. Il Codice Rocco infine fu emulato dalla quasi totalità degli Stati latinoamericani.

In conclusione, nella Repubblica Italiana, il reato di usura previsto all'art. 644 del Codice penale fu modificato dalla Legge n. 108 del 7 maggio 1996 quest'ultima a sua volta modificata dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che disciplina diritti e tutele delle vittime dell'usura assieme ad un inasprimento delle pene. L'analisi di queste norme verrà ampiamente e precisamente approfondita nel terzo capitolo, per poterle poi comparare con le normative comunitarie in materia di usura, assieme a quelle francesi e tedesche.

2. Caratteristiche macroeconomiche del fenomeno dell'usura

L'usura come fenomeno economico è sicuramente riconducibile a motivazioni di tipo sociale e psicologico, ma è soprattutto riconducibile a cause di tipo macroeconomico. L'usura, inoltre, non rappresenta un'azione fine a sé stessa tra l'usuraio e chi subisce l'usura, ma ha implicazioni significative anche sull'economia di un paese. In questo capitolo verranno esaminate rispettivamente le cause economiche dell'usura, assieme alle gravi conseguenze sull'economia.

A causa delle recenti congiunture macroeconomiche degli ultimi vent'anni come la crisi finanziaria del 2008, la crisi dell'Eurozona del 2010-2011, la pandemia di Covid-19 del 2020 e, infine, gli elevati livelli di inflazione legati alla crisi delle catene di approvvigionamento globali, il fenomeno dell'usura è tornato alla ribalta. L'incremento di questo fenomeno negli ultimi tempi è attribuibile alla precarietà lavorativa, alla disoccupazione, ergo all'aumento delle disuguaglianze socioeconomiche che vanno a colpire in egual misura le fasce più vulnerabili della società e le imprese. All'alto tasso di disoccupazione ed alla precarietà del lavoro bisogna sommare le politiche fiscali e monetarie dei vari paesi. Durante la crisi del 2008 e del 2010, i governi dei paesi europei adottarono politiche fiscali restrittive volte a ridurre il debito pubblico ed il disavanzo di bilancio. Questa politica economica conosciuta con il termine di austerità, si basa sulla riduzione della spesa pubblica, l'aumento della pressione fiscale sui contribuenti e la riduzione dei sussidi statali. Le conseguenze dell'austerità furono l'aumento della

disuguaglianza economica tra le diverse parti sociali, l'innalzamento dei livelli di disoccupazione e una contrazione nei consumi. Il progressivo impoverimento della società, collegato alla rigidità delle banche nelle concessioni di finanziamenti e mutui, portarono ad un drastico aumento del fenomeno usurario nel 2008 e nel 2009¹⁷ nel Mezzogiorno. In questo caso, i cittadini e le imprese che si videro impossibilitati ad accedere a finanziamenti e mutui attraverso il sistema bancario furono quasi costretti a rivolgersi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, che agiva in un modo immediato, efficiente ed in parallelo alle banche¹⁸. È fattuale che la rigidità del sistema bancario nel negare o revocare mutui abbia provocato un passaggio più facilitato al credito usurario. Le ripercussioni del chiedere finanziamenti ad un'organizzazione mafiosa sono estremamente dannose per lo Stato, in quanto grazie all'usura (e l'estorsione) possono entrare in possesso di immobili, attività commerciali, accentuando sempre di più la presenza mafiosa nel sistema economico - aumentando sempre di più l'economia sommersa.

Da come è stato evidenziato nel precedente paragrafo, due cause importanti che possono esporre famiglie ed imprese al rischio di usura sono le politiche economiche restrittive (austerità), ma soprattutto l'impossibilità di accedere legalmente al sistema bancario a causa di un'inefficienza a livello sistemico, complessi processi di prestito o generalmente la mancanza di fiducia nelle (e da parte delle) istituzioni finanziarie. Concretamente, una banca può decidere di non concedere un finanziamento o un mutuo per questioni legate esclusivamente al reddito, ma a volte tale decisione dipende anche dal tasso di interesse vigente in quel momento. Secondo l'economia politica, il tasso d'interesse è una delle variabili principali per un soggetto economico nello scegliere se effettuare un investimento o meno. Generalmente un tasso di interesse relativamente basso tenderà ad aumentare gli investimenti (acquisto di auto, immobili, macchinari per la produzione ecc.), mentre un tasso di interesse relativamente alto disincentiverà fortemente gli investimenti. Un elevato tasso di interesse può quindi disincentivare il soggetto a ricorrere a mezzi legali nell'effettuare l'investimento, anche per evitare tutta la trafila di tipo burocratico. Va sottolineato che le organizzazioni criminali di tipo mafioso, riescono ad offrire l'aiuto, laddove lo Stato o le istituzioni classiche non arrivano, facendolo più velocemente. La crisi dell'Eurozona del 2010-2011 si risolse tramite

¹⁷ ANTONIO MIRA MARIA (29 settembre 2009), *CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Così la crisi fa ricchi i boss dell'usura*. Avvenire. https://www.avvenire.it/attualita/pagine/usura-gi-sfondato-il-tetto-2008_200909290659067330000 (Data Accesso: 25/05/2024)

¹⁸ *Ivi*.

l'abbassamento del tasso di interesse della BCE fino a quasi a 0 punti percentuali nel 2015, che permise una ripresa degli investimenti permettendo all'economia di ripartire nonostante l'austerità. La recente impennata dei tassi di interesse è la tematica economica più attuale. La BCE, in risposta all'inflazione dovuta alle misure fiscali adottate dai paesi occidentali in conseguenza della pandemia Covid-19, della crisi mondiale delle catene di approvvigionamento e della guerra tra la Federazione Russa e l'Ucraina, ha dovuto attuare una politica monetaria restrittiva. Tra luglio 2022 e ottobre 2023 ha aumentato per ben dieci volte (450 punti base) i tassi BCE, arrivando al 4,5% (il massimo nella storia monetaria dell'UE). L'obiettivo nominato dalla Presidente della BCE Christine Lagarde è di contenere l'inflazione al 2% nel medio periodo (prossimi 5 anni). Il Direttore Generale per l'Economia della BCE, Oscar Arce, ha infine stimato che il maggior impatto negativo sull'economia si sia verificato tra il 2022 ed il 2023¹⁹. Le conseguenze della politica monetaria restrittiva della BCE si riflettono sul sistema economico e bancario, in quanto a causa dell'aumento dell'inflazione, dei tassi di interesse sui mutui, le famiglie italiane hanno dovuto utilizzare maggiormente i loro risparmi (secondo l'ISTAT, la propensione al risparmio è calata del -3,6% nei primi mesi del 2023, rispetto agli ultimi 6 del 2022²⁰). I cittadini maggiormente svantaggiati dalla politica monetaria restrittiva sono indubbiamente coloro che hanno richiesto un mutuo a tasso variabile, in quanto i rialzi dettati da Francoforte tra il 2022 e ottobre 2023 hanno portato rispettivamente un mutuo venticinquennale di 150mila euro a costare +4.380 € su base annua, e un mutuo da 125mila euro ad un aumento annuo di +3.240 €²¹. Secondo la denuncia dell'associazione no-profit per consumatori *Assoutenti*, l'attuale crisi monetaria alimenta la fiamma del sovraindebitamento e spinge una fetta famiglie ed imprese a rivolgersi agli usurai per far fronte al caro-vita e all'inflazione.²² L'usura si nutre soprattutto delle imprese più facili a causa di tutti i problemi economici precedentemente citati: secondo Confcommercio²³ circa il 52,8% delle imprese ha registrato una maggiore difficoltà di accesso al credito rispetto all'anno precedente, e circa il

¹⁹ THOMAS MOLLER-NIELSEN (14 marzo 2024), *BCE: L'effetto frenante della politica monetaria sull'economia europea è al culmine*. Euractiv.com. Traduzione: Simone Cantarini <https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/bce-leffetto-frenante-della-politica-monetaria-sulleconomia-europea-e-al-culmine/> (Data Accesso: 25/05/2024)

²⁰ ANDREA CARLI (25 novembre 2023). *Caro Vita, cresce indebitamento delle famiglie. Aumento rischio usura*. Il Sole 24 Ore. <https://www.ilsole24ore.com/art/caro-vita-cresce-indebitamento-famiglie-aumenta-rischio-usura-AFwDHjmB> (Data Accesso: 25/05/2024)

²¹ *Ivi*

²² *Ivi*.

²³ GIANAPOLO BALSAMO (26 novembre 2023), *Caro-vita e rischio usura dilagano anche in Puglia*. La Gazzetta del Mezzogiorno. <https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/puglia/1452588/caro-vita-e-rischio-usura-dilagano-anche-in-puglia.html> (Data Accesso: 25/05/2024)

40% ha ottenuto meno di ciò che hanno richiesto all'istituto bancario. Sempre secondo il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli²⁴, il 27,8% degli imprenditori ritiene che essa sia aumentata, e che rispettivamente il 29% di imprenditori del Mezzogiorno e 28,5% del Centro ritengono di essere a rischio esposizione. Uno dei dati più sconcertanti è che almeno il 21,6% delle aziende non saprebbe come agire di fronte all'esposizione all'usura²⁵.

L'aumento dell'usura ha diverse conseguenze sull'economia di un paese, con ricadute molto importanti per la società e per il benessere della comunità. In generale, l'aumento del fenomeno usuraio porta al progressivo indebitamento dei soggetti economici, aggravando le disuguaglianze e la povertà. All'incremento del fenomeno, si accompagna una ripercussione non meno importante che è la progressiva erosione della fiducia nel sistema finanziario che aumenterebbe ulteriormente il bisogno di affidarsi a intermediari bancari non legali. La crescita economica di un paese viene poi minata in quanto la piccola-media impresa rischia di essere colpita a livello sistemico dal sottosviluppo dettato dall'impossibilità di accedere al credito. Le famiglie sovra indebitate a causa dell'usura, invece, causerebbero una contrazione dei consumi di beni e servizi, con impatti notevoli della domanda interna dell'economia di un paese, avendo forti ricadute sulla crescita. L'attore che trae maggior beneficio dall'aumentare delle richieste di credito sotto forma illecita e criminale sono indubbiamente le mafie nel caso italiano, in quanto l'obiettivo attuale delle organizzazioni criminali di stampo mafioso non è più meramente la riscossione dei prestiti a interessi usurari, ma di usare essi (in quanto praticamente insolvibili) per impossessarsi di imprese e immobili. È doveroso ricordare che tra le tante vittime dell'usura, troviamo anche cittadini dipendenti dal gioco d'azzardo, che a causa della ludopatia devono ricorrere a prestiti tramite gli usurai.

2.1 L'usura come fenomeno interstatale

L'usura come fenomeno macroeconomico non riguarda solamente la criminalità organizzata, i cittadini e le imprese, ma può interessare anche altri soggetti – vale a dire gli stati. Gli stati godono di soggettività a livello internazionale e sono considerati soggetti di tipo economico. L'assunto che uno stato possa esercitare dell'usura su un altro stato viene teorizzato per la prima

²⁴ *Ivi.*

²⁵ *Ivi.*

volta nel libro di Lenin, *L'Imperialismo: fase suprema del capitalismo* (1917), dove il pensatore comunista identifica un imperialismo di tipo coloniale (rappresentato dalla Gran Bretagna) ed un imperialismo di tipo usurario (rappresentato dalla Francia). Sempre secondo Lenin, l'imperialismo di tipo usurario era quel fenomeno economico in cui uno stato imperialista depredava una colonia delle sue ricchezze, per poi vendere loro i propri capitali. Nella politologia internazionale, il paradigma marxista-leninista ha perso rilevanza da decenni in quanto incapace di decifrare le complessità della modernità, ma sotto certi aspetti è riuscito nel passato (e tutt'ora) ad evidenziare i rapporti di dipendenza tra i paesi occidentali sviluppati ed il cosiddetto Sud Globale. Evitando di utilizzare il termine di usura imperialista, in quanto anacronistico e ideologico, si può far riferimento all'usura sul piano dei rapporti internazionali come usura interstatale. L'usura interstatale si diffuse a seguito della Seconda guerra mondiale con i processi di decolonizzazione degli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta, in quanto gli stati post-coloniali, non avendo alternative furono costretti a chiedere prestiti ai paesi da cui si erano appena liberati, creando quindi una relazione di dipendenza politica ma soprattutto economica. Ad esempio, nel caso dell'America Latina durante la Guerra Fredda (ma anche precedentemente nell'Ottocento), gli attori politici locali che desideravano rovesciare un regime politico dovevano anzitutto trovare legittimazione politica presso gli statunitensi, che li avrebbero aiutati solo in cambio di favori a condizioni estremamente svantaggiose. Nel sistema internazionale contemporaneo possiamo considerare come usura interstatale la politica estera economica e infrastrutturale della Repubblica Popolare Cinese. La Cina viene accusata di promuovere attraverso i suoi investimenti infrastrutturali della *Belt and Road Initiative* in Asia, Africa ed Europa, la cosiddetta "trappola del debito". Questo termine indica una situazione in cui un paese diventa indebitato a tal punto da non riuscire più a ripagare i propri debiti con i creditori, costringendolo a cedere quote di sovranità statale, economica e risorse. La Cina concede prestiti consistenti a paesi per finanziare progetti come porti, autostrade, ferrovie, dighe, a condizioni di prestito estremamente onerose. L'appetibilità del richiedere un prestito ai cinesi è inoltre molto elevata, poiché i cinesi hanno da sempre condotto una politica estera di non ingerenza negli affari interni degli stati (a differenza delle potenze occidentali). Tuttavia, la Cina impone condizioni come elevati tassi di interesse e scadenze di rimborso molto brevi, rendendo il debito difficilmente solvibile. La ripercussione per il debitore insolvente è infine l'espropriazione delle proprie risorse, come successe allo Sri Lanka che, incapace di ripagare un prestito cinese, dovette concedere alla Cina un contratto di locazione di 99 anni per il porto nel 2017. Attualmente, i paesi che rischiano di essere intrappolati nella trappola del debito risultano essere il Pakistan, lo Djibouti e l'Etiopia.

In conclusione, nel diritto internazionale attualmente l'usura interstatale non è un argomento che viene trattato e non è formalmente riconosciuto come concetto nel diritto internazionale convenzionale. Ciò nonostante, le pratiche di prestito inique tra stati sono attualmente oggetto di critica e analisi da parte di economisti extra-europei, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali.

3. L'evoluzione giuridica del reato di usura: le prospettive italiane, francesi e tedesche

Negli anni Novanta si ha un inasprimento delle pene riguardanti l'usura, grazie alla Legge n.108 del 7 marzo 1996²⁶. La legge stabilisce come usurari tutti gli interessi sproporzionati rispetto alla prestazione se chi ne usufruisce si trova in difficoltà economiche e finanziari (art. 1). Viene poi fissato un limite relativo al tasso di usura, stabilito dall'Ufficio Italiano Cambi della Banca d'Italia (art.2). Esso è determinato trimestralmente da questo ente che aggiunge una maggiorazione del 25% al tasso medio praticato dalle banche, con un ulteriore margine di 4 punti percentuali. Nella norma viene stabilita soprattutto la nullità delle clausole ove sono presenti gli interessi usurari (art. 4), che determina la nullità dell'intero contratto. La nullità è inoltre estesa a tutte le ipoteche poste sui beni usati come garanzia per ottenere il credito (art. 18). La vittima di usura con questa legge ottiene enormi garanzie: in primis la vittima non è tenuta a risarcire né gli interessi, né le differenze tra il credito prestato e le somme trasferite. La seconda garanzia per le vittime è la creazione del Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura il cui scopo è l'erogazione di mutui quinquennali a tasso zero, proporzionali alle somme corrisposte all'usuraio, oppure alle perdite o mancati guadagni derivanti dall'usura (art. 14). L'art. 1, per contrastare ulteriormente il delitto di usura, introduce la confisca dei beni dell'usuraio per risarcire le vittime dell'usura. La confisca è applicabile anche ai beni dei cosiddetti "prestanome" che collaborano con l'usuraio. Viene infine sottolineato che le vittime di usura che non denunciano il reato, o corrispondono il prestito e gli interessi usurari, perdono il diritto di accedere al Fondo di Solidarietà. La denuncia non è comunque obbligatoria e non comporta conseguenze penali, ma Confindustria ha adottato un'autoregolamentazione per gli iscritti che non denunciano pratiche di usura, che in tal caso

²⁶ Legge del 7 marzo 1996, n. 108. *Disposizioni in materia di usura*. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/03/09/096G0121/sg> (Data Accesso: 6/06/2024)

verrebbero espulsi. Nel 1999 venne poi promulgata la legge n. 44/1999, recante “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura” che introdusse ulteriori statuizioni per avvantaggiare i soggetti danneggiati dalle attività usuarie ed estorsive. Tale legge ha ampliato l’ambito soggettivo e oggettivo della fruibilità dell’elargizione di liquidità a titolo di contributo al ristoro del danno subito a livello patrimoniale, fissando precisi limiti e condizioni.

La legge n. 108/1996 subì delle modifiche una quindicina d’anni dopo con l’entrata in vigore della legge n. 3/2012²⁷. La necessità di dover riformare la precedente norma deriva dalla relazione del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura del 2009, nella quale veniva evidenziata che fosse necessaria una maggiore attività preventiva, assieme ad una celere erogazione di benefici alle vittime di usura. Per ottenere questi obiettivi, il Capo I della legge n. 3/2012 introduce delle modifiche alla legge n. 108/1996 volte all’agevolazione delle procedure di accesso agli aiuti economici previsti dalla norma in favore delle vittime dell’usura e del racket. L’art. 1, comma 1, della legge n. 3/2012 accorpa il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura. L’art. 14 della legge n. 108/1996 subisce invece delle modificazioni in quanto l’accesso ai mutui erogabili dal Fondo viene esteso anche ad imprenditori dichiarati falliti. Tuttavia, essi non devono risultare indagati, imputati o condannati per bancarotta semplice e fraudolenta, delitti contro il patrimonio, l’economia, l’industria ed il commercio. Secondo il comma-2 bis della nuova disposizione, se il mutuo è già concesso a favore dell’imprenditore indagato o imputato per i reati sopracitati, ne è sospesa l’erogazione. La seconda modifica verte invece sulla non imputabilità del mutuo alla massa fallimentare e alle future attività dell’imprenditore dichiarato fallito e sul vincolo di destinazione delle somme alle finalità del reinserimento della vittima dell’usura nell’economia legale. Viene anche modificato il comma 3 dell’art. 14 che prevede l’anticipazione dei tempi di erogazione del mutuo e che esso possa anche essere concesso durante il corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero. Per quanto riguarda il nuovo comma 7 dell’art. 14, esso riguarda l’ambito soggettivo di concessione del beneficio, che aggiunge ipotesi interdittive alla concessione dei mutui per le vittime di usura. I mutui non

²⁷ Legge del 27/01/2012 n. 3. *Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento*. Documentazione Economica e Finanziaria a cura del CeRDEF. Ministero dell’Economia e Finanze.

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7BB0786247-81C3-433E-B1BD-AC248AD217E0%7D> (Data Accesso: 6/06/2024)

potranno essere concessi né in caso di condanna per il reato di usura, né ai condannati per reati consumati o tentati di particolare allarme sociale (delitti per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza). Tale impedimento viene esteso ai soggetti sottoposti a misure di prevenzioni patrimoniali o a chi, per finalità antimafia, è stato sospeso dall'amministrazione dei beni. Un'ulteriore modifica riguarda il comma 9 dell'art. 14 la cui norma previgente prevedeva la revoca da parte del Fondo dei provvedimenti di erogazione del mutuo. La modifica del 2012 esclude esplicitamente la revoca nel caso di archiviazione del procedimento penale per prescrizione del reato, amnistia o morte dell'imputato. Viene novellato anche l'art. 15, comma 8, della legge n. 108/1996 che modifica la composizione della Commissione che gestisce il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, che ora è composto da otto membri, rispettivamente: due componenti del Ministero dello Sviluppo Economico (attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy), due membri del Ministero dell'Economia e delle Finanze, due rappresentanti del Ministero dell'Interno (tra cui il Commissario straordinario antiracket) e infine due membri del Ministero del Lavoro. In conclusione, il comma 3 dell'art. 1 della legge del 2012 trasforma in delitto il reato contravvenzionale dell'art. 16, comma 9, della legge n. 108/1996, ovvero quando un intermediario bancario o finanziario indirizza una persona per operazioni bancarie e finanziarie ad un soggetto non abilitato (es. usuraio). Alla pena previgente, ovvero la reclusione fino a due anni e un'ammenda da 2.065 € a 10.329 €, è sostituita la reclusione da due a quattro anni.

3.1 La legislazione francese in materia di usura

La legislazione francese in materia di usura è una delle più all'avanguardia in Europa e nel mondo. L'usura è regolata principalmente dall'art. L314-6 del *Code de la consommation* (Codice del consumo). Secondo l'art. L-314 del Codice del consumo, per prestito usurario si intende qualsiasi prestito convenzionale concesso a un tasso effettivo globale che, al momento della concessione, superi di oltre un terzo (33%) il tasso effettivo medio praticato nel corso del trimestre precedente dagli istituti di credito e dalle società finanziarie per operazione della stessa natura che comportano rischi analoghi, così come definito dall'autorità amministrativa dopo aver consultato il Comitato consultivo del Settore Finanziario. Viene infine fatto presente, che i prestiti concessi in relazione a vendite rateali sono trattati come prestiti convenzionali e

considerati usurari alle stesse condizioni dei prestiti di denaro per lo stesso scopo²⁸. La rilevazione dei tassi sui prestiti è effettuata dalla *Banque de France* che trimestralmente pubblica un report sui tassi, che copre più di dieci categorie di transazioni e si applica alla maggior parte dei prestiti alle imprese ed a privati (prestiti per acquisti immobiliari, scoperti di conto corrente, prestiti al consumo). Il tasso di usura non deve però essere confuso con il tasso di interesse legale in Francia, che determina il tasso di interesse applicabile a determinate situazioni legali. Le sanzioni previste per la violazione delle norme sull'usura include una multa fino a 300.000 € e una pena detentiva fino a due anni.

3.2 La legislazione tedesca in materia di usura

La Germania, a differenza di Francia e Italia, offre una prospettiva diversa sull'usura poiché l'usura degli interessi non è un termine giuridico che compare nelle leggi tedesche in maniera così evidente come in Francia o in Italia. Il *Bürgerliches Gesetzbuch* (Codice civile tedesco) non prevede alcuna disposizione sull'importo ammissibile degli interessi contrattuali e dei prestiti. Come evidenziato in precedenza nel capitolo storico, nella tradizione giuridica tedesca si è sempre tutelata la libertà contrattuale, ergo anche la libertà per le parti contrattuali di stabilire gli interessi. Questa libertà fondamentale di stipulare i contratti è limitata tuttavia dalla Sezione 138, paragrafo 1, del Codice civile tedesco, che cita una clausola generale di immoralità. La disposizione di legge sull'immoralità è una formula generale che deve essere applicata dai tribunali e che comprende anche le richieste di interessi eccessivi. Ai sensi di questa clausola, l'usura è considerata un caso speciale di immoralità particolarmente grave. Nel paragrafo 2 della Sezione 138 del Codice civile viene evidenziata una sottospecie di usura tramite un termine giuridico indeterminato. L'usura poi concettualmente deve soddisfare i requisiti che generalmente si applicano alle transazioni usurarie, ovvero che l'usura è un prestito per il quale viene stipulato un interesse usurario. Viene poi precisato che il carattere usurario di un tasso di interesse viene sempre determinato caso per caso. L'usura può essere infine un caso di immoralità (Sezione 130, paragrafo 1 del Codice civile).

Secondo la giurisprudenza consolidata della *Bundesgerichtshof* (Corte di giustizia federale della Repubblica Federale Tedesca, altresì conosciuta come BGB), una transazione di prestito assimilabile all'usura richiede che la valutazione complessiva del contratto di prestito dia una

²⁸ Code de la Consommation de la République Française. Sous-section 2 : Taux d'usure (Articles L-314-6). <https://www.legifrance.gouv.fr/> (Data Accesso : 6/06/2024)

transazione di sfruttamento immorale. I seguenti requisiti oggettivi e soggettivi devono essere soddisfatti cumulativamente: 1) deve esistere una sproporzione evidente tra la prestazione complessiva del mutuante e l'onere complessivo del mutuatario e la struttura del contratto deve essere tale da imporre un onere unilaterale al mutuatario in modo particolare, 2) la struttura del contratto deve essere tale da imporre un onere unilaterale al mutuatario, ciò vale in particolare per le condizioni di credito imposte (caratteristica oggettiva) e 3), il mutuatario stipula un contratto eccessivamente oneroso solo a causa della sua situazione di debolezza economica, della sua mancanza di conoscenze giuridiche o della sua scarsa capacità imprenditoriale; il mutuante dunque se ne rende conto o ignora con noncuranza questa consapevolezza (caratteristica soggettiva).

L'articolo 138, paragrafo 2²⁹, del Codice civile tedesco fa riferimento ad una "sproporzione evidente" tra la concessione del credito e il pagamento degli interessi. Come si nota, è un termine giuridico vago, ergo ha necessitato di un'interpretazione da parte della Corte federale di giustizia. Secondo la giurisprudenza della BGB, si ha usura se il tasso di interesse richiesto è il doppio rispetto al tasso di interesse di mercato comparabile. Numericamente, se il tasso di interesse di mercato è del 5%, il tasso di usura è pari al 10%, e si ha una differenza relativa del tasso di interesse pari al 100%. Tuttavia, questa regolamentazione risulta insoddisfacente in contesti economici in cui i tassi di interesse sono già di per sé elevati. In quel caso l'eccedenza relativa diminuisce sempre di più quanto più è elevato il tasso di interesse, ma allo stesso tempo i costi di rifinanziamento dell'istituto di credito non aumentano nella stessa misura. Questa regolamentazione è ulteriormente inadatta quando la differenza del tasso di interesse relativo non ha ancora raggiunto il doppio (ad esempio 29% rispetto al 16%, in quanto la differenza di tasso relativo è dell'81,25%). Per ovviare a ciò, la BGB ha stabilito che una differenza tra il tasso di interesse concordato e il tasso di interessi mercato di almeno 12 punti percentuali risulta essere usuraria. Questa regolamentazione è estesa sia al credito al consumo, che ai finanziamenti alle imprese. Se viene infine dimostrata la presenza di interessi usurari e l'esistenza di un onere particolarmente unilaterale per il debitore, il contratto diventa nullo. In conclusione, nell'ordinamento penale tedesco, esiste il reato di usura sugli interessi, citato nella sezione 291, paragrafo 1, n. 2, del Codice penale tedesco³⁰. La legge punisce chiunque

²⁹ *Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)*. § 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/_138.html (Data Accesso 20/06/2024)

³⁰ *Strafgesetzbuch (StGB)*, § 291 Wucher. https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/_291.html (Data Accesso 20/06/2024)

attui l'usura, sfruttando la situazione di disagio, l'inesperienza, la mancanza di giudizio o la significativa debolezza di volontà di un altro soggetto: per l'affitto di locali residenziali, per la concessione di un prestito, per qualsiasi altro servizio. Viene punito chiunque prometta o conceda vantaggi finanziari sensibilmente sproporzionati rispetto al servizio o alle sue modalità ed è punito con una reclusione fino a tre anni o con una sanzione pecuniaria. Se più persone agiscono come prestatori, intermediari o in un altro modo, e ciò determina un rapporto sensibilmente sproporzionato fra tutti i vantaggi finanziari ed i vari corrispettivi, la pena si applica a tutte le persone che agiscono insieme nell'attuare l'usura. Nei casi particolarmente gravi, la pena è la reclusione da sei mesi a dieci anni. Di norma, si ritiene che un caso sia grave se l'autore del reato: 1) con l'atto porta l'altro in una situazione di disagio economico, 2) commette il reato a fini commerciali, 3) si lascia promettere vantaggi finanziari usurari tramite cambiali.

Così come in Italia e in Francia, dove i tassi d'interesse standard di mercato vengono definiti rispettivamente dalla Banca d'Italia e dalla *Banque de France*, in Germania tale misura dovrebbe essere presa dalla *Deutsche Bundesbank* attraverso l'emissione di report al fine di fornire il parametro più importante per identificare l'usura. La forma condizionale del verbo dovere non è casuale, poiché a seguito di un trasferimento di competenze tra la Banca centrale della Repubblica Federale Tedesca e la Banca Centrale Europea, non è più prevista la redazione di report sui tassi di interesse di riferimento, funzionali alla determinazione giuridica dei tassi di interesse usurari.

Conclusione

La presente trattazione in merito al reato dell'usura, così come evidenziato dalle note metodologiche e dall'introduzione, ha delineato a 360° gradi gli aspetti fondamentali del reato di usura, dal punto di vista storico, economico e giuridico. Si è cercato di evidenziare lo stretto collegamento tra l'usura e la criminalità organizzata di stampo mafioso e delle sue ricadute economiche, ma soprattutto giuridiche. Il presente lavoro svolto, frutto di un tirocinio curricolare presso l'Osservatorio Regionale Antimafia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, vuole infine essere un punto di riferimento per cittadini e imprese, in modo che conoscano la vastità e la peculiarità di questo fenomeno. Per quanto in Friuli Venezia Giulia l'usura non sia un fenomeno particolarmente diffuso, il rischio che le mafie possano sfruttare qualsiasi situazione al fine di penetrare nel tessuto economico e sociale di questa regione è opportuno far sì che tutta la società civile conosca l'entità del fenomeno dell'usura, in modo da contrastarla attraverso un'azione principalmente preventiva.

Bibliografia

BLANCHARD, AMIGHINI, GIAVAZZI (2021) *Macroeconomics: A European perspective*. Harlow. England. Pearson.

ELISABETH JOLIVET-ROCHE (2015) *L'usurier et le banquier : discours et représentations autour de la loi de 1807*. Histoire, Economie et Société.

GEISST, C.R. (2018) *Beggar thy neighbor: A history of usury and debt*. Univ Of Pennsylvania pr.

JUAN VEGA VEGA (1987) *The International Crime of Usury: The Third World's Usurious Foreign Debt*. Crime and Social Justice, 1987, No. 30.

Twelve Tables, Table 8, 18A. See Yale Law School. The Avalon Project. <http://avalon.yale.edu>.

Fonti del diritto

Fonti vigenti

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). § 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/_138.html

Strafgesetzbuch (StGB), § 291 Wucher. https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/_291.html

Code de la Consommation de la République Française. Sous-section 2 : Taux d'usure (Articles L-314-6). <https://www.legifrance.gouv.fr/>

Legge del 7 marzo 1996, n. 108. *Disposizioni in materia di usura*. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/03/09/096G0121/sg>

Legge del 27/01/2012 n. 3. *Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*. Documentazione Economica e Finanziaria a cura del CeRDEF. Ministero dell'Economia e Finanze. <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommarior&id=%7BB0786247-81C3-433E-B1BD-AC248AD217E0%7D>

Fonti estinte

CARLO ALBERTO di SAVOIA (1839) *Codice penale per gli stati di S.M. il Re di Sardegna*. Stamperia Reale. Torino. p.134. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_22_4_3_2.wp#1c

FRANCESCO V (1855) *Codice criminale e di procedura criminale per gli stati Estensi*. Per gli Eredi Soliani Tipografi reali. Modena. p.115.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_22_4_3_2.wp#1c

MARIA LUIGIA D'AUSTRIA (1820) *Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*. Reale Tipografia. Parma. p. 205.
Biblioteca digitale dell'unificazione giuridica. Ministero della Giustizia,
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_22_4_3_2.wp#1c

VITTORIO EMANUELE II (1865) *Codice civile del Regno d'Italia*, Tipografia Eredi Botta, Torino, p.429.
Biblioteca digitale dell'unificazione giuridica, Ministero della Giustizia
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_22_4_3_4.page

Sitografia

ANDREA CARLI (25 novembre 2023) *Caro Vita, cresce indebitamento delle famiglie. Aumento rischio usura*. Il Sole 24 Ore. <https://www.ilsole24ore.com/art/carovita-cresce-indebitamento-famiglie-aumenta-rischio-usura-AFwDHjmB>

ANTONIO MIRA MARIA (29 settembre 2009) *CRIMINALITA' ORGANIZZATA. Così la crisi fa ricchi i boss dell'usura*. Avvenire. https://www.avvenire.it/attualita/pagine/usura-gi-sfondato-il-tetto-2008_200909290659067330000

GIANAPOLO BALSAMO (26 novembre 2023) *Caro-vita e rischio usura dilagano anche in Puglia*. La Gazzetta del Mezzogiorno.
<https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/puglia/1452588/carovita-e-rischio-usura-dilagano-anche-in-puglia.html>

THOMAS MOLLER-NIELSEN (14 marzo 2024) *BCE: L'effetto frenante della politica monetaria sull'economia europea è al culmine*. Euractiv.com. Traduzione: Simone Cantarini
<https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/news/bce-leffetto-frenante-della-politica-monetaria-sulleconomia-europea-e-al-culmine/>

